

D.R.S. n. 2270 del 18.08.2023

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cooperativa Sociale LA ROCCIA - Iscrizione albo regionale SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello sita in Aci Sant'Antonio (CT)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28.05.1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3”;

VISTO il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al Dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento;

VISTA l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo, acquisita con P.E.C. al prot. n.21919 del 26.05.2023, inoltrata dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE LA ROCCIA, con sede legale in Acireale Via Patellazza n.15, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione “Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza” e la tipologia “Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello” per la sede operativa sita in Aci Sant'Antonio;

VISTO il D.D.G. n. 2140 del 04.11.2022 con il quale è stata concessa prioritariamente l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art.28 della l.r.22/86, in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Aci Sant'Antonio con nota n. 21182 del 10.08.2023, acquisita con P.E.C. al prot. n.35466 del 17.08.2023;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE LA ROCCIA, con sede legale in Acireale Via Patellazza n.15, è iscritto al n. **5914** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la SEZIONE "Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza" TIPOLOGIA "Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello" per la sede operativa sita in Aci Sant'Antonio e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 31.03.2015 n. 96.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Maggio